


Publicato il 05/08/2020



N. 01236/2020 REG.PROV.PRES.  
N. 06056/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 6056 del 2020, proposto dal signor Claudio Benasio, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Barbaro, Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

il Ministero Interno, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

dei signori Claudia Lazzari, Daniele Albertini, Carmela Sticchi, Francesco D'Amico, non costituiti in giudizio;

*per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV n. 1884/2020,  
resa tra le parti.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con la quale il ricorrente, stante la necessità di procedere con l'integrazione del contraddittorio, chiede di venir autorizzato alla notifica del ricorso ai controinteressati mediante notifica per pubblici proclami;

Rilevato che va ordinata l'integrazione del contraddittorio, per le ragioni evidenziate nella istanza sopra citata, e che pertanto il ricorrente è autorizzato ad avvalersi della notifica per pubblici

proclami, con inserimento sul Sito Web della Polizia di Stato di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento;

A tale adempimento il ricorrente provvederà nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; il deposito della prova della eseguita notificazione avverrà nel termine, anch'esso perentorio, di giorni dieci dalla effettuazione della stessa.

**P.Q.M.**

Ferma restando ogni valutazione del collegio, ordina al ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e autorizza, nei modi e nei termini sopracitati, la notificazione agli stessi per pubblici proclami. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso il giorno 4 agosto 2020.

**Il Presidente**  
**Luigi Maruotti**

## IL SEGRETARIO

**In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.**